ISTITUTOCOMPRENSIVO
GIUSEPPEGUZZO

PROTOCOLLO DI ISTITUTO PER LA RILEVAZIONE, SEGNALAZIONE E DENUNCIA DI SITUAZIONI DI DISAGIO, RISCHIO E PREGIUDIZIO A CARICO DI MINORI



Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado
Via Magna Grecia, snc – 88056 TIRIOLO - Tel. 0961 991018
Cod. Mec. CZIC86500R | Cod. Fisc. 80004080794 | Codice Univoco UF3BLP
e-mail: czic86500r@istruzione.it | pec: czic86500r@pec.istruzione.it | www.istitutocomprensivotiriolo.edu.it

PROTOCOLLO DI ISTITUTO PER LA RILEVAZIONE, SEGNALAZIONE E DENUNCIA DI SITUAZIONI DI DISAGIO, RISCHIO E PREGIUDIZIO A CARICO DI MINORI

Adottato con Delibera n. 17 del Collegio dei Docenti n. 02 della seduta del 10/09/2026

e del Consiglio di Istituto n. 40 nella seduta del 14/09/2026

1. PREMESSA

La scuola, in quanto istituzione della Repubblica ai sensi dell'art. 31 Cost., protegge l'infanzia e la gioventù, nel rispetto del generale principio del superiore interesse del minore.
Essa è il principale osservatorio sulla quotidianità dei minori e il luogo privilegiato in cui emergono le fragilità e i segnali di vulnerabilità degli alunni.
La scuola non è un servizio sociale e non sostituisce l'autorità giudiziaria, ma ha un preciso ruolo educativo e preventivo per ciò che concerne la rilevazione, attraverso l'osservazione attenta e sistematica, di situazioni di disagio, rischio e pregiudizio che riguardano i minori. In questi casi, la scuola è tenuta a mettere in atto tutti gli interventi necessari per tutelare i minori, attraverso segnalazione ai servizi sociali territoriali oppure, nei casi più gravi, con denuncia all'autorità giudiziaria. Al contempo, compete alla scuola il dovere di collaborazione con i servizi sociali, l'autorità giudiziaria e la famiglia del minore.

Il presente protocollo interno disciplina:

- le procedure interne di rilevazione, documentazione e comunicazione delle situazioni potenziali di disagio, rischio e pregiudizio
- le modalità di segnalazione ai Servizi Sociali
- le modalità di denuncia all'Autorità Giudiziaria

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Costituzione, art. 31	Protezione dell'infanzia e della gioventù
Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, artt. 12 e 19	Diritto di espressione del minore e tutela contro ogni forma di violenza
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Legge 8 novembre 2000, n. 328	Servizi sociali comunali
Codice civile, art. 403	Intervento della pubblica autorità a favore dei minori
Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 9	Obbligo di segnalazione all'autorità pubblica di situazioni di abbandono di minori
Codice penale, artt. 357, 358	Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio
Codice penale, artt. 361, 362	Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio
Codice penale, art. 326	Segreto d'ufficio
Codice penale, art. 570-*ter*	Inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori

Codice di procedura penale, art. 331	Obbligo di denuncia per i pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio
Codice di procedura penale, artt. 351, 362, 398	Audizioni protette
Legge 29 maggio 2017, n. 71 modificata e integrata dalla Legge 17 maggio 2024, n. 70	Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo (2021)

Linee di indirizzo nazionali "L'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità" Promozione della genitorialità positiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2017)

3. I LIVELLI DI GRAVITÀ DELLE SITUAZIONI

Le situazioni di difficoltà che possono riguardare i minori non presentano tutte lo stesso livello di gravità né richiedono le medesime modalità di intervento. Nel contesto scolastico è pertanto necessario distinguere tali livelli di gravità, che si differenziano per intensità, per grado di compromissione del benessere del minore e per il tipo di risposta istituzionale richiesto.

La distinzione tra i diversi livelli di gravità non ha lo scopo di attribuire etichette rigide alle situazioni specifiche, ma di orientare l'azione della scuola, consentendo di adottare procedure adeguate e proporzionate alla tutela del minore.

SITUAZIONE DI DISAGIO Condizione in cui il minore manifesta un bisogno per lui/lei importante e significativo che non trova riscontro nella realtà in cui vive e, quindi, non viene adeguatamente riconosciuto o soddisfatto
SITUAZIONE DI RISCHIO Quando il disagio diventa persistente e produce effetti negativi concreti che ostacolano e/o impediscono il benessere e incidono negativamente sul funzionamento quotidiano del minore
SITUAZIONE DI PREGIUDIZIO Quando il disagio è stabile e compromette in modo rilevante la salute fisica e/o psicologica del minore
SITUAZIONE DI PREGIUDIZIO GRAVE Quando il minore è esposto a violenza, abuso, abbandono o grave trascuratezza

4. PROCEDURA PER LE SITUAZIONI DI DISAGIO

I. Rilevazione dei segnali di disagio
Quando si intercettano segnali di disagio (ad esempio cambiamenti significativi nel comportamento, nel rendimento scolastico, nelle relazioni con i pari o con gli adulti, o altre manifestazioni di malessere) è necessario prestare particolare attenzione alla situazione.

II. Condivisione interna
Il soggetto che rileva il disagio informa tempestivamente il coordinatore di classe e il dirigente scolastico. Il confronto all'interno del consiglio di classe, interclasse, intersezione consente di raccogliere ulteriori elementi di osservazione e di valutare con maggiore completezza la situazione.
III. Osservazione e documentazione

I docenti del consiglio di classe osservano la situazione nel tempo, documentando in modo oggettivo i segnali rilevati e le eventuali evoluzioni. La documentazione ha lo scopo di consentire una valutazione più accurata della situazione e di supportare eventuali successive decisioni. Tale documentazione va condivisa con il coordinatore di classe e il dirigente scolastico.

IV. Colloquio con lo studente e la famiglia
Quando opportuno, il coordinatore di classe o un docente di riferimento può incontrare lo studente in un contesto riservato e accogliente, favorendo l'ascolto e la possibilità di esprimere eventuali difficoltà. Il colloquio deve essere condotto con atteggiamento non giudicante e nel rispetto della sensibilità del minore. Qualora la situazione lo renda opportuno, la scuola avvia contestualmente un confronto con la famiglia del minore per condividere le osservazioni emerse e promuovere una collaborazione educativa finalizzata al suo sostegno.

V. Eventuale confronto con i servizi del territorio
Qualora la situazione di disagio risulti persistente o particolarmente complessa, il dirigente scolastico può valutare l'opportunità di un confronto con i servizi sociali territoriali, anche al fine di acquisire un orientamento professionale rispetto alla situazione osservata. Tale confronto di natura consulenziale, effettuabile anche da un docente su decisione del dirigente scolastico, va gestito con prudenza, senza rilevare le generalità del minore e della sua famiglia.

4. PROCEDURA PER LE SITUAZIONI DI RISCHIO

I. Rilevazione dei segnali di rischio
Il personale che rileva elementi riconducibili a una possibile situazione di rischio informa tempestivamente il coordinatore di classe e il dirigente scolastico, condividendo le osservazioni raccolte.

II. Condivisione interna
È necessario programmare nel breve termine un confronto tra i docenti del consiglio di classe, interclasse o intersezione al fine di raccogliere eventuali ulteriori elementi di osservazione per decodificare con maggiore completezza la situazione.

III. Monitoraggio e documentazione
I docenti del consiglio di classe monitorano attentamente la situazione, documentando eventuali ulteriori segnali in modo oggettivo e circostanziato e trasmettendone gli esiti al coordinatore di classe e al dirigente scolastico.

IV. Colloquio con lo studente e con la famiglia
Il coordinatore di classe e/o altri docenti della classe di riferimento incontrano lo studente in un contesto riservato e accogliente, al fine di comprendere meglio il suo vissuto e le eventuali difficoltà che sta attraversando. Il colloquio deve essere condotto con attenzione e sensibilità, senza assumere atteggiamenti investigativi. Ove possibile e opportuno, la scuola si confronta con la famiglia del minore per condividere le osservazioni emerse e valutare insieme possibili azioni di supporto.

V. Contatto con i servizi sociali territoriali
Qualora la situazione lo renda opportuno, la scuola può attivare un confronto con i servizi sociali territoriali. Tale contatto avviene, di norma, con il consenso espresso o con il coinvolgimento attivo della famiglia, ad esempio attraverso un incontro congiunto o la condivisione della richiesta di supporto ai servizi.

VI. Segnalazione ai servizi sociali

Qualora la famiglia del minore non sia disponibile a un confronto con i servizi sociali, neghi o minimizzi le difficoltà emerse, e la scuola ritenga che la situazione presenti comunque elementi di rischio, il dirigente scolastico può disporre la trasmissione di una relazione ai servizi sociali territoriali, contenente le osservazioni raccolte e gli elementi oggettivi emersi nel contesto scolastico.

VII. Monitoraggio della situazione
La scuola continua a monitorare l'andamento della situazione e, quando necessario, mantiene il raccordo con i servizi territoriali, nel rispetto delle competenze istituzionali dei diversi soggetti coinvolti e con l'obiettivo di garantire la tutela e il benessere del minore.

5. PROCEDURA PER LE SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO

I. Rilevazione della situazione e informazione immediata del dirigente scolastico
Il docente o il personale scolastico che venga a conoscenza di elementi riconducibili a una possibile situazione di pregiudizio informa tempestivamente il dirigente scolastico, fornendo una descrizione il più possibile oggettiva dei fatti osservati o delle dichiarazioni raccolte, evitando interpretazioni personali o valutazioni soggettive. Nel caso di dichiarazioni del minore, è opportuno riportare, per quanto possibile, le parole utilizzate dallo studente.

II. Evitare attività investigative o accertamenti autonomi
Il personale scolastico si limita a riportare quanto osservato o comunicato dal minore, senza svolgere indagini, ricercare prove o interrogare ulteriormente il minore o altre persone coinvolte.

III. Valutazione della situazione e attivazione delle procedure di tutela
Il dirigente scolastico, sulla base degli elementi disponibili, valuta le modalità di attivazione delle procedure di tutela del minore, che possono prevedere:

- la segnalazione tempestiva ai servizi sociali territoriali
- la denuncia all'autorità giudiziaria, qualora emerga un sospetto di reato perseguibile d'ufficio

IV. Denuncia all'autorità giudiziaria
Nei casi in cui i fatti configurino una possibile notizia di reato perseguibile d'ufficio, il dirigente scolastico provvede alla presentazione della denuncia all'autorità giudiziaria o a un ufficiale di polizia giudiziaria, senza ritardo e secondo quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale.

V. Informazione alla famiglia
L'informazione alla famiglia deve essere valutata con particolare attenzione.
Qualora vi sia il sospetto che la situazione di pregiudizio sia riconducibile al contesto familiare o che la comunicazione possa compromettere la tutela del minore o eventuali indagini, la famiglia **non deve essere informata** prima dell'intervento delle autorità competenti. Qualora, invece, la situazione di pregiudizio non sia riconducibile al contesto famigliare, allora il dirigente scolastico informa tempestivamente la famiglia.

VI. Collaborazione con le autorità competenti
La scuola collabora con i servizi sociali, con l'autorità giudiziaria e con le forze dell'ordine fornendo le informazioni richieste e mettendo a disposizione, ove necessario, spazi idonei per eventuali incontri o audizioni protette del minore ai sensi degli artt. 351, 362, 398 del codice di procedura penale. Nel caso di audizioni protette a scuola la famiglia del minore non va informata per nessun motivo, salvo diversa disposizione esplicita dell'autorità giudiziaria.

6. PROCEDURA PER LE SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO GRAVE

I. Il personale che viene a conoscenza di una situazione di grave pregiudizio ne dà immediata informazione al dirigente scolastico. In caso di impossibilità di contattare tempestivamente il dirigente scolastico, deve denunciare senza indugio la situazione di grave pregiudizio presso l'autorità giudiziaria o le forze dell'ordine.

II. La famiglia del minore e il minore non vanno informati qualora la situazione di grave pregiudizio sia riconducibile al contesto familiare. Soltanto qualora la situazione di grave pregiudizio non sia riconducibile al contesto familiare allora la famiglia del minore va informata, fermo restando l'obbligo di denuncia da parte della scuola.

7. QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO DEL PERSONALE SCOLASTICO

Il personale delle istituzioni scolastiche, nello svolgimento delle proprie funzioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, ai sensi degli articoli 357 e 358 del Codice penale. In particolare, sono considerati pubblici ufficiali coloro che esercitano una pubblica funzione amministrativa caratterizzata dall'esercizio di poteri autoritativi o certificativi, mentre sono qualificati come incaricati di pubblico servizio coloro che, a qualunque titolo, prestano un servizio pubblico senza esercitare tali poteri.

La qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio comporta specifiche responsabilità giuridiche nello svolgimento delle proprie funzioni, tra cui il rispetto di obblighi previsti dalla normativa penale e processuale. Tra questi rientrano, in particolare, l'obbligo di denuncia nei casi di reati perseguibili d'ufficio e l'obbligo di segnalazione di situazioni che possano compromettere il benessere o la sicurezza di un minore.

Alla luce di tali responsabilità, il personale scolastico è chiamato non solo a svolgere un ruolo educativo e formativo, ma anche a contribuire, nell'ambito delle proprie competenze, alla tutela dei diritti e alla protezione dei minori, collaborando con le altre istituzioni coinvolte nel sistema di protezione dell'infanzia.

7. L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

L'ordinamento prevede l'obbligo di segnalazione ai servizi sociali territoriali quando il personale scolastico venga a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, di situazioni di rischio che possano compromettere il benessere, la sicurezza o il corretto sviluppo di un minore, anche in assenza di fatti penalmente rilevanti.

Tale obbligo trova fondamento, in particolare, nell'articolo 9 della Legge 4 maggio 1983, n. 184, secondo il quale i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio devono riferire all'autorità competente le situazioni di abbandono riguardanti minori di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni. In questo contesto il concetto di abbandono ricomprende anche situazioni di trascuratezza grave, maltrattamento, abuso o condizioni familiari tali da compromettere il benessere del minore.

La segnalazione ha una finalità prevalentemente preventiva e protettiva: non è diretta ad accertare responsabilità penali, ma ad attivare l'intervento dei servizi sociali territoriali e delle altre istituzioni competenti, affinché possano valutare la situazione e predisporre eventuali interventi di sostegno o di tutela a favore del minore e della sua famiglia.

Nel contesto scolastico la segnalazione viene generalmente effettuata dal dirigente scolastico, sulla base degli elementi raccolti e documentati dal consiglio di classe o dal personale scolastico. L'obiettivo della segnalazione è quello di favorire una presa in carico integrata della

situazione, attraverso la collaborazione tra scuola, servizi sociali e altri soggetti istituzionali competenti, al fine di garantire la tutela e il benessere del minore.

8. L'OBBLIGO DI DENUNCIA

Quando il personale scolastico, nell'esercizio delle proprie funzioni, viene a conoscenza di un fatto che possa configurare un reato perseguibile d'ufficio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria.

L'obbligo di denuncia è previsto dall'articolo 331 del Codice di procedura penale, secondo il quale i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, abbiano notizia o sospetto di un reato perseguibile d'ufficio devono presentare denuncia per iscritto senza ritardo, anche nel caso in cui non sia individuata la persona cui il reato è attribuito.

Il personale scolastico non è tenuto ad accertare la veridicità dei fatti né a svolgere indagini, attività che spettano esclusivamente all'autorità giudiziaria. Ai fini dell'attivazione dell'obbligo di denuncia è sufficiente che il personale scolastico abbia acquisito, nell'esercizio delle proprie funzioni, una notizia di reato o un sospetto ragionevolmente fondato, ad esempio attraverso osservazioni dirette, segni evidenti o dichiarazioni rese dal minore.

L'omessa o ritardata denuncia da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio integra una fattispecie di reato prevista dagli articoli 361 e 362 del Codice penale. Per tale motivo, quando emergono elementi riconducibili a reati perseguibili d'ufficio, la scuola è tenuta ad attivare tempestivamente le procedure previste dalla legge, al fine di garantire la tutela del minore e il corretto funzionamento del sistema di protezione previsto dall'ordinamento.

9. I REATI PERSEGUIBILI D'UFFICIO

Nel sistema penale italiano i reati perseguibili d'ufficio sono quelli per i quali l'autorità giudiziaria deve procedere indipendentemente dalla volontà della persona offesa, in quanto riguardano interessi fondamentali della persona o della collettività.

Tra i principali reati perseguibili d'ufficio che possono emergere anche nel contesto scolastico si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.)
- Abuso dei mezzi di correzione o disciplina (art. 571 c.p.)
- Lesioni personali gravi o gravissime (artt. 582–585 c.p.)
- Abusi sessuali e altri delitti contro la libertà sessuale (artt. 609-bis e seguenti c.p.)
- Abbandono di minori o incapaci (art. 591 c.p.)
- Inosservanza dell'obbligo di istruzione (art. 570-ter c.p.)
- Prostituzione e pornografia minorile (artt. 600-bis – 600-sexies c.p.)
- Atti persecutori nei confronti di un minore (art. 612-bis c.p.)
- Minaccia nei confronti di un minore (art. 612 c.p.)

Il personale scolastico è invece tenuto a riferire alle autorità competenti i fatti di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni quando questi possano configurare una notizia di reato.

In caso di dubbio circa la qualificazione giuridica dei fatti, è comunque opportuno segnalare alle autorità competenti gli elementi di cui si è venuti a conoscenza, riportando le osservazioni in modo oggettivo e circostanziato. Qualora i fatti segnalati non integrino alcuna fattispecie di

reato, la comunicazione non produrrà effetti, ma potrà comunque consentire alle autorità di valutare la situazione nell'ottica della tutela del minore.

10. IL MALTRATTAMENTO SUI MINORI

Secondo l'OMS, il maltrattamento infantile comprende tutte le forme di violenza fisica o psicologica, abuso, incuria o sfruttamento che possono provocare un danno reale o potenziale alla salute, allo sviluppo o alla dignità del minore, nell'ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere.

Le principali forme di maltrattamento ricomprendono:

- Maltrattamento fisico: Uso della forza fisica che provoca o può provocare danni alla salute del minore (percosse, scosse violente, punizioni corporali, lesioni)

- Maltrattamento emotivo-psicologico: Comportamenti che svalutano, intimidiscono o umiliano il minore e ne compromettono lo sviluppo emotivo (minacce, denigrazione, isolamento, ricatti affettivi)

- Abuso sessuale: coinvolgimento di minori in atti sessuali, sia fisicamente che attraverso la manipolazione o l'esposizione a materiale con contenuti sessuali

- Trascuratezza: reiterazione nel tempo di carenze/omissioni nella cura del minore necessaria per il suo benessere (nutrizione, abitazione, supporto, incuria, discuria, ipercuria, sicurezza, protezione)

- Violenza assistita: quando un minore assiste direttamente o indirettamente a episodi di violenza fisica, verbale e/o psicologica tra adulti di riferimento, rientra tra le fattispecie di maltrattamento

11. IL SEGRETO D'UFFICIO

Nella gestione delle situazioni di disagio, rischio, pregiudizio o pregiudizio grave, il personale scolastico può venire a conoscenza di informazioni particolarmente delicate riguardanti la vita personale, familiare e sociale degli studenti e delle loro famiglie. Tali informazioni devono essere trattate con la massima cautela e nel rispetto del segreto d'ufficio, che vincola i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio a non divulgare notizie apprese nell'esercizio delle proprie funzioni e che, per la loro natura, non devono essere rese pubbliche.

Il segreto d'ufficio è tutelato dall'articolo 326 del Codice penale, che sanziona la rivelazione o l'utilizzazione indebita di notizie di ufficio che devono rimanere riservate. Ciò significa che le informazioni relative alle situazioni oggetto del presente protocollo devono essere condivise esclusivamente con i soggetti che, per ragioni di servizio, sono coinvolti nella gestione della situazione, quali il dirigente scolastico, i docenti del consiglio di classe, interclasse o intersezione e, quando necessario, i servizi sociali o le autorità competenti. Tali informazioni non devono essere diffuse ad altri studenti, a genitori non coinvolti o a soggetti esterni alla scuola, né condivise in contesti informali.

Il rispetto del segreto d'ufficio è funzionale alla tutela della riservatezza del minore e della sua famiglia e al corretto svolgimento delle procedure previste dal presente protocollo. Allo stesso tempo, tale obbligo non impedisce al personale scolastico di adempiere agli obblighi di segnalazione o di denuncia previsti dalla legge: la comunicazione delle informazioni alle autorità competenti, quando prevista dall'ordinamento, costituisce infatti un atto dovuto finalizzato alla protezione del minore e non rappresenta violazione del segreto d'ufficio.

12. PROCEDURA PER I CASI DI EVASIONE DALL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE

L'adempimento dell'obbligo di istruzione costituisce un diritto fondamentale del minore e un dovere giuridico in capo ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale. L'ordinamento prevede specifiche responsabilità per coloro che non assicurano la frequenza scolastica del minore, come previsto dall'articolo 570-ter del Codice penale, introdotto dal Decreto-Legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito dalla Legge 13 novembre 2023, n. 159, che sanziona l'inosservanza dell'obbligo di istruzione. Per questo motivo la scuola è tenuta a monitorare con attenzione le situazioni di assenze prolungate o ingiustificate e ad attivare le procedure previste dalla normativa.

Quando emergono situazioni di frequenza irregolare o di assenze ingiustificate tali da far ipotizzare una possibile evasione dell'obbligo scolastico, la scuola procede secondo le seguenti fasi operative:

I. Monitoraggio della frequenza scolastica
I docenti monitorano costantemente la frequenza degli studenti, prestando particolare attenzione alle assenze prolungate o reiterate.

II. Attivazione del contatto con la famiglia
In presenza di assenze frequenti o ingiustificate, il coordinatore di classe o un docente del consiglio di interclasse contatta la famiglia per richiedere chiarimenti e sollecitare il rientro regolare dello studente.

III. Segnalazione interna al dirigente scolastico
Quando le assenze ingiustificate raggiungono 15 giorni complessivi anche non continuativi nel corso di tre mesi, il coordinatore di classe informa il dirigente scolastico e la situazione viene formalmente documentata attraverso la stesura di apposita relazione.

IV. Segnalazione del dirigente scolastico al Sindaco
Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione alla famiglia, il dirigente scolastico procede trasmettendo entro sette giorni comunicazione formale al Sindaco del Comune di residenza del minore con i dettagli delle sue assenze.

V. Monitoraggio delle assenze
Dopo la trasmissione della comunicazione formale al Sindaco i docenti e il dirigente scolastico monitorano la frequenza del minore. Qualora le assenze ingiustificate continuassero ad essere frequenti, il dirigente scolastico ne dà comunicazione formale al Sindaco per gli adempimenti di propria competenza.